



BRUNO CAPPONI

### **Sulla *trans-sospensione* dell'esecuzione civile**

Continua implacabile l'opera maieutica della nostra Suprema Corte sull'istituto della sospensione dell'esecuzione, nelle sue varie declinazioni; stavolta, l'originale creazione interessa l'inedito della *trans-sospensione* (intesa come passaggio, trasformazione, attraversamento, mutamento da una condizione di partenza ad altra): si tratta della vicenda, senz'altro anomala, di un provvedimento che nasce sotto l'egida di una certa norma (l'art. 623 c.p.c.) ma che, a seguito di successivi provvedimenti del g.e. e vicende connesse, compreso l'atteggiamento delle parti in causa, muta "connotazione" sino a materializzarsi sotto l'egida di altra norma (l'art. 624 c.p.c.).

Sebbene oggetto precipuo della decisione in commento sia il regolamento delle spese del processo estinto (cui sono dedicati i due principi di diritto che si leggono al punto 6.1), a noi sembra che il passaggio creativo più notevole – condizionante l'intera decisione – sia appunto quello contenuto nell'introduzione (punto 2.2) premessa all'esame dei singoli motivi di ricorso.

Da essa si apprende che il g.e. dell'espropriazione presso terzi, preso atto dell'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto (si tratta dell'inibitoria di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.), aveva sospeso l'esecuzione a norma dell'art. 623 c.p.c. (sospensione "esterna"). Ed è noto che tal genere di sospensione, in cui il g.e. non decide (conoscendo di "gravi motivi") bensì si limita a prendere atto che un diverso giudice della cognizione ha decapitato il titolo esecutivo, comporta che il provvedimento ricognitivo del g.e. non sia reclamabile e inoltre che, non essendo esso pronunciato a norma dell'art. 624 c.p.c., non possa chiamare l'applicazione del suo comma 3, del resto inapplicabile al caso della inibitoria *ex* comma 1 dell'art. 615 c.p.c.

In fattispecie di avvenuta sospensione "esterna", per comune opinione – nota al punto da esonerarci da particolari citazioni – l'esecutato ha l'alternativa tra il rappresentare al g.e. (in ogni forma, e anche mediante un'istanza *ex* art. 486 c.p.c.) che l'efficacia esecutiva del titolo è venuta meno, ovvero opporsi formalmente all'esecuzione per difetto sopravvenuto del titolo esecutivo (strumento ritenuto ora eccedente e sproporzionato, ma di certo non inibito dalla disciplina dell'esecuzione civile). In questa seconda ipotesi, la pronuncia del provvedimento sospensivo *ricognitivo*, che ha luogo nella fase sommaria dell'opposizione, non preclude certo all'opponente di introdurre il merito dell'opposizione, quali che ne siano i motivi, e, con riferimento al caso deciso, ancorché il motivo dell'opposizione sia unicamente quello della disposta inibitoria "esterna" *ex* comma 1 dell'art. 615 c.p.c.

Nella specie, era avvenuto che il g.e., attinto dall'opposizione all'esecuzione, aveva pronunciato la sospensione *ex* art. 623 c.p.c., ma non aveva contestualmente assegnato il termine perentorio per l'introduzione del merito *ex* art. 616 c.p.c. Sin dalla Cass., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033, si è sempre ritenuto che in casi siffatti la parte interessata può chiedere al g.e., *ex* art. 289 c.p.c. e nel termine perentorio previsto da questa norma, la fissazione del termine *ex* art. 616 c.p.c. ovvero «può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel termine perentorio previsto dall'art. 289 c.p.c.». L'opponente, seguendo tale consolidato orientamento,



propone istanza di correzione/integrazione chiedendo al g.e. di assegnare il termine per l'introduzione della fase di merito: ciò che il g.e. correttamente fa applicando la chiara norma dell'art. 616 c.p.c., che non prevede eccezioni al principio di bifasicità e alla necessità di introdurre, dopo l'esaurimento della fase sommaria, la fase di merito dell'opposizione.

A questo punto interviene però, in contrasto con la detta chiara norma, una meta-dottrina, cioè una costruzione giurisprudenziale in dichiarato conflitto con la lettera del codice: si tratta della Cass. n. 26285/2019, che la sentenza in epigrafe sintetizza nei seguenti termini: «allorché il giudice [della opposizione a precetto] abbia sospeso la portata esecutiva del titolo ... il debitore esecutato non deve proporre autonoma opposizione all'esecuzione, ma deve limitarsi ad allegare l'intervenuta sospensione "esterna", affinché il giudice dell'esecuzione ne prenda atto, ex art. 623 c.p.c., senza assegnare alcun termine per l'introduzione del giudizio di merito, del tutto superfluo»; una conferma viene rinvenuta «nella pressoché coeva Cass., Sez. Un., n. 19889/2019, laddove si afferma (in motivazione) che "la sospensione pre-esecutiva si attegga quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalità dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 623 e non pure – a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell'art. 624 c.p.c.)"».

Il fatto che, nella specie, fosse stata *erroneamente* chiesta l'integrazione del provvedimento e che il g.e. l'avesse altrettanto *erroneamente* accordata assegnando il termine perentorio ex art. 616 c.p.c. avrebbe questa inedita conseguenza: «il provvedimento di sospensione in origine adottato ... ha assunto la connotazione tipica di cui all'art. 624 c.p.c., comma 1, e ciò definitivamente, non essendo stato oggetto di alcuna reazione processuale da parte [dell'esecutante]». L'applicazione dell'art. 616 c.p.c. e la conseguente disapplicazione della meta-dottrina avrebbe, in mancanza di reazioni della controparte (che evidentemente ha avuto il torto di non reclamare il rispetto del codice di procedura!), prodotto il risultato per cui «la vicenda che occupa, *ab imis* correttamente trattata dal giudice dell'esecuzione nell'egida dell'art. 623 c.p.c., ha finito col concernere indiscutibilmente – per effetto dell'infondata iniziativa [dell'opponente che aveva richiesto l'assegnazione del termine ex art. 616 c.p.c.] e della conseguente erronea correzione apportata – un'ipotesi di sospensione endo-esecutiva, con successiva estinzione tipica per mancata instaurazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 3». Indiscutibilmente? E perché mai? Possibile che un provvedimento non decisorio, perché meramente ricognitivo, si trasformi in decisorio, a seguito di istanza di correzione di errore materiale (oltre che per difetto di reazioni della controparte), vale a dire senza una diretta riconsiderazione dei presupposti stessi della sospensione?

La conclusione imposta è nel senso che il provvedimento ex art. 623 c.p.c., sol perché assortito col termine perentorio ex art. 616 c.p.c. (portato non della sospensione ma della struttura bifasica dell'opposizione), cessa di avere la sua natura meramente ricognitiva per acquisire una genuina portata decisoria, tracimando nel comma 1 dell'art. 624 c.p.c. In conseguenza, esso dovrebbe diventare reclamabile (la sentenza non lo dice, ma l'inferenza sembra inevitabile) e il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 616 c.p.c. (erroneamente assegnato) dovrebbe comportare l'applicazione del comma 3 dell'art. 614, in origine esclusa. Ciò a patto di disapplicare l'art. 616 c.p.c. per dare spazio a una meta-dottrina che, come si vede, diventa la fonte ufficiale di ogni più bizzarra ipotesi creativa.



# Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

  
Pacini  
Giuridica

A questo nuovo istituto, frutto della meta-dottrina della nostra Cassazione, possiamo attribuire il nuovo nome di *trans-sospensione*. Una vera mutazione genetica, che trasforma in decisorio un provvedimento che nasce non decisorio, senza alcuna riconsiderazione dei suoi presupposti.

Il distacco della nostra giurisprudenza di legittimità dal dato positivo sembra ormai irrecuperabile: ma *the show must go on* e nessuno sembra preoccuparsene troppo.